

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 30/12/2022

CIRCOLARE N.10/2022

Nuovo obbligo etichettatura ambientale degli imballaggi dal 01/01/2023

Il 1° gennaio 2023 entra in vigore il sistema dell'etichettatura ambientale degli imballaggi. In base alle nuove disposizioni, dal 1° gennaio 2023 si applicheranno gli obblighi di etichettatura di cui all'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente o TUA), dopo che una serie di proroghe ne avevano sospeso l'operatività. L'obbligo di legge prevede l'applicazione su tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale di un'etichetta contenente informazioni sulla composizione di tutti i materiali con cui è realizzato quell'imballaggio per il corretto conferimento nella raccolta differenziata. L'obiettivo è quello di potenziare e migliorare la raccolta dei rifiuti e, quindi, il loro riutilizzo, recupero e riciclaggio.

In base alla normativa, dunque, tutti gli imballaggi dovranno essere etichettati "opportunamente" secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo.

Le informazioni che devono essere inserite sull'etichetta sono:

- il **tipo di imballaggio** (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- l'**identificazione del materiale usato** (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l'icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- la **famiglia del materiale di riferimento** e l'indicazione sul **tipo di raccolta** (se differenziata o indifferenziata) oppure nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Le informazioni da fornire tramite l'etichettatura riguardano:

- gli imballaggi che sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
- gli imballaggi che sotto forma di prodotto confezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.

Le nuove linee guida spiegano che per "prodotti" debbano intendersi gli imballaggi, e non i prodotti imballati: da ciò deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all'obbligo di etichettatura in quanto acquistati alla data del 31 dicembre 2022.

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

Considerando che la data di "immissione in commercio" dell'imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l'effettivo trasferimento fisico della merce presso l'acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva: l'importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31 dicembre 2022). L'art. 261 comma 3 del D. Lgs. 152/06 prevede una **sanzione** da **5.000 € a 25.000 €** a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall'art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/06. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.

Vi preghiamo di contattare i Vs. fornitori di imballaggi per l'applicazione della nuova normativa.

Per gli imballaggi acquistati prima del 31/12/2022 ed utilizzati nell'anno 2023 suggeriamo di indicare sul DDT di vendita o in fattura emessa che trattasi di imballaggi non soggetti alla nuova normativa, in quanto acquistati prima del 31/12/22.

Analogamente suggeriamo di richiedere ai Vostri fornitori, in caso di vendita di imballaggi in giacenza al 31/12/22, apposita indicazione su DDT di acquisto o su fattura acquisto che trattasi di imballaggi non soggetti alla nuova normativa.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA